DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 agosto 2005

relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino nei Paesi Bassi

[notificata con il numero C(2005) 3234]

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(2005/627/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino [1], in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quando segue:

(1) A norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3220/84, le carcasse di suino sono classificate stimando il tenore di carne magra mediante metodi di stima statisticamente provati e basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino. L'autorizzazione dei metodi di classificazione è subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima. Tale tolleranza è stata definita all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2967/85 della Commissione, del 24 ottobre 1985, che stabilisce le modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino [2].

(2) Con la decisione 87/131/CEE della Commissione [3], è stato autorizzato un metodo di classificazione delle carcasse di suino nei Paesi Bassi.

(3) Per adeguamenti tecnici i Paesi Bassi hanno chiesto alla Commissione l'autorizzazione ad impiegare, a partire dal 1º luglio 2006, una nuova formula per l'apparecchio HGP 2, utilizzato attualmente in virtù della decisione 87/131/CEE, nonché l'autorizzazione ad impiegare un nuovo metodo per la classificazione delle carcasse di suino, fornendo a tal fine gli elementi richiesti dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2967/85.

(4) Dall'esame di questa domanda risultano soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione dei metodi di classificazione richiesti.

(5) Non possono essere autorizzate modifiche degli apparecchi o dei metodi di classificazione, salvo mediante nuova decisione della Commissione adottata alla luce dell'esperienza acquisita. A tale fine, la presente autorizzazione può essere revocata.

(6) Per ragioni di chiarezza, è opportuno abrogare la decisione 87/131/CEE e sostituirla con la presente decisione.

(7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la classificazione delle carcasse di suino a norma del regolamento (CEE) n. 3220/84, nei Paesi Bassi è autorizzato l'impiego dei seguenti metodi:

a) l'apparecchio denominato Hennessy Grading Probe (HGP 2) e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 1 dell'allegato;

b) l'apparecchio denominato VISION system (VCS 2000) e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 2 dell'allegato.

Articolo 2

Non sono autorizzate modifiche degli apparecchi o dei metodi di stima.

Articolo 3

La decisione 87/131/CEE è abrogata.

Articolo 4

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

---

[1] GU L 301 del 20.11.1984, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3513/93 (GU L 320 del 22.12.1993, pag. 5).

[2] GU L 285 del 25.10.1985, pag. 39. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3127/94 (GU L 330 del 21.12.1994, pag. 43).

[3] GU L 51 del 20.2.1987, pag. 50. Decisione modificata da ultimo dalla decisione (CE) n. 94/566/CE (GU L 215 del 20.8.1994, pag. 27).

ALLEGATO

Metodi di classificazione delle carcasse di suino nei Paesi Bassi

PARTE 1

Hennessy Grading Probe (HGP 2)

1. La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l'impiego dell'apparecchio denominato Hennessy Grading Probe (HGP 2).

2. L'apparecchio è provvisto di una sonda del diametro di 5,95 mm (6,3 mm sulla lama dell'estremità della sonda) avente un fotodiodo (LED Siemens del tipo LYU 260-EO) e un fotodetettore del tipo 58 MR con una distanza operativa compresa tra 0 e 120 mm. I valori di misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra per mezzo dello stesso HGP 2 e di un computer ad esso collegato.

3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

$\hat{Y} = p\ \hat{Y}$ femmine $+ (1 - p)\ \hat{Y}$ maschi castrati (%)

dove

$\hat{Y}$ = percentuale stimata di carne magra della carcassa,

$\hat{Y}$ femmine = $61{,}38 - 0{,}74\ X_1 + 0{,}13\ X_2$ (%),

$\hat{Y}$ maschi castrati = $59{,}35 - 0{,}67\ X_1 + 0{,}13\ X_2$ (%),

dove

X_1 = spessore in mm del lardo dorsale compresa la cotenna, misurato a 6 cm lateralmente alla linea mediana della carcassa, fra la terzultima e la quartultima vertebra lombare,

X_2 = spessore in mm del muscolo misurato allo stesso tempo e nello stesso punto di X_1,

$p = 1/(1 + \exp(-\eta))$,

dove

$\eta = -3{,}277 - 0{,}4580\ X_1 + 0{,}3038\ X_2 + 0{,}007777\ (X_1)^2 - 0{,}001792\ (X_2)^2 - 0{,}002557\ X_1 * X_2$

La formula è valida per le carcasse di peso tra 50 e 120 kg.

4. Tuttavia, a decorrere dal 1º luglio 2006 il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

$\hat{Y} = 60{,}85 - 0{,}745\ X_1 + 0{,}133\ X_2$

dove

$\hat{Y}$ = percentuale stimata di carne magra,

X_1 = spessore in mm del lardo dorsale compresa la cotenna, misurato a 6 cm lateralmente alla linea mediana della carcassa, fra la terzultima e la quartultima vertebra lombare,

X_2 = spessore in mm del muscolo misurato allo stesso tempo e nello stesso punto di X_1.

La presente formula è valida per le carcasse di peso tra 50 e 120 kg.

PARTE 2

VISION system (VCS 2000)

1. La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l'impiego dell'apparecchio denominato VISION system (VCS 2000).

2. L'apparecchio VISION system (VCS 2000) è un sistema di elaborazione di immagini per determinare in modo automatico i valori commerciali delle mezzene di suino. Il sistema è utilizzato online nell'ambito del sistema di macellazione provvisto di una videocamera che filma automaticamente le mezzene. L'immagine è quindi elaborata in un computer mediante uno speciale programma di elaborazione di immagine.

3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

x1	– 0,02578308	x2	0,01819554	x3	– 0,01880347
x4	0,01336851	x5	0,03402026	x6	– 0,00431013
x7	0,01399586	x8	– 0,01685383	x9	0,03029107
x10	0,00001618	x11	0,00003510	x12	0,00017285
x13	– 0,00006323	x14	– 0,00007814	x15	0,03852565
x16	0,03703442	x17	0,04915633	x18	0,16952262
x19	– 0,07474948	x20	– 0,00000064	x21	– 0,00000045
x22	– 0,00000217	x23	0,00007137	x24	0,00001311
x25	0,00005955	x26	0,00021689	x27	0,00003631
x28	0,00003996	x29	0,00010888	x30	0,00000010
x31	– 0,00002481	x32	– 0,00003633	x33	– 0,00000496
x34	– 0,00000991	x35	– 0,00000980	x36	– 0,00001532
x37	– 0,00000254	x38	– 0,00000886	x39	0,00064604
x40	– 0,00057968	x41	0,00012513	x42	– 0,00002055
x43	– 0,00000035	x44	– 0,00001008	x45	– 0,00017158
x46	0,00019477	x47	– 0,00329811	x48	0,00018512
x49	0,02520693	x50	– 0,02466706	x51	– 0,00286098
x52	– 0,01983356	x53	– 0,00012369	x54	– 0,04044495
x55	0,00069282	x56	0,00025689	x57	0,00403378
x58	0,00028090	x59	10,79585085	x60	– 0,65106186
x61	– 0,29583150	x62	0,16410084	x63	0,06306376
x64	– 2,22708974	x65	0,09886817	x66	0,55302524
x67	– 1,38136772	x68	– 12,51618138	x69	– 2,65248635
x70	9,08361318	x71	– 0,00003025	x72	– 0,00043013
x73	– 0,00083619	x74	– 0,00013210	x75	0,00002221
x76	– 0,00007579	x77	– 0,00031534	x78	– 0,00001867
x79	– 0,00003067	x80	0,00002421	x81	– 0,00026088
x82	0,00067359	x83	0,00024535	x84	– 0,00000847
x85	0,00003206	x86	0,00007141	x87	0,00006951
x88	– 0,04465410	x89	0,01774709	x90	– 0,03618843
x91	– 0,02700865	x92	– 0,02221780	x93	– 0,03644020
x94	– 0,01766434	x95	0,00516267	x96	– 0,02958650
x97	– 0,01189834	x98	0,00184860	x99	0,00894691
x100	0,01586154	x101	– 0,01265988	x102	– 0,00912249
x103	0,02734395	x104	0,13333009	x105	0,18105960
x106	– 0,06387375	x107	0,03471900	x108	0,21910356
x109	– 0,12423421	x110	0,09408101	x111	0,01363443
x112	0,06193271	x113	– 0,02802852	x114	0,02757767
x115	0,00035641				

4. La descrizione dei punti di misurazione e quella del metodo statistico sono contenute nella parte II del protocollo presentato dai Paesi Bassi alla Commissione a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2967/85.

La presente formula è valida per le carcasse di peso tra 50 e 120 kg.